



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione fallimentare

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Il Giudice designato dr.ssa Domenica Capezzerà

letto l'accordo presentato ai sensi della legge numero 3/2012 da [REDACTED] titolare dell'omonima ditta individuale [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] alla [REDACTED];

letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi Dott. Caterina Cieri depositata in pari data;

visto il proprio provvedimento di inammissibilità ed il successivo decreto del Tribunale di accoglimento del reclamo proposto sull'unico rilievo del debitore in ordine alla insussistenza, nella specie, di atti in frode;

visto infine l'atto di riassunzione del 26.11.2020;

rilevato che l'accordo è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di imprenditore agricolo;

considerato che, in sintesi, la proposta prevede:

il soddisfacimento integrale degli oneri di procedura per €129.144;

il soddisfacimento dei creditori ipotecari (nei limiti della capienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione secondo i valori di stima redatti dall'ing. Di Marzio e dall'arch. Di Michele) al massimo entro il termine di 48 mesi dall'omologa e nei tempi di cui al cronoprogramma attestato a pag 54 della proposta;

il pagamento dei privilegiati al 100% ed il soddisfacimento del ceto chirografario per la percentuale del 12,92 %;

rilevato che il proponente ha legittimamente previsto il diritto di voto per i creditori privilegiati (privilegiati mobiliari generali ed ipotecari) in quanto per gli stessi come si è appena sopra detto è previsto il soddisfacimento oltre l'anno dall'omologa. Ed in vero, i prelazionari hanno il diritto di essere soddisfatti man mano che vengono liquidati i beni su cui la causa insiste, sempreché i detti



beni siano posti in liquidazione immediatamente dovendosi al contrario prevedere per questi il voto -pari alla perdita sofferta- laddove si scelga di mettere in liquidazione i beni non subito ma secondo il piano proposto che necessariamente porta con sè la dilazione ultrannuale e per ciò solo da compensare con il voto;

ritenuto a tal proposito che per calcolare il diritto di voto dei privilegiati ultrannuali occorre far riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all'art. 2426, punto 8, cod. civ., come modificata dal d.lgs. n. 139/2015, ed ai corrispondenti principi contabili OIC, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e dell'attualizzazione del valore dei crediti. Ne consegue che sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di accordo e quello al momento del termine della moratoria potrà essere calcolato il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati con la precisazione, tuttavia, che **i criteri per tale determinazione dovranno essere contenuti nel piano e certificati nella loro effettività e veridicità dal gestore** pena la assenza di certezza su di un elemento decisivo della domanda. Del resto, la soluzione qui prospettata deve ritenersi preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito, alternativa quest'ultima che attribuirebbe un peso eccessivo al voto dei privilegi dilazionati e creerebbe, dunque, un rischio di inquinamento delle maggioranze in favore di creditori, cioè, destinati ad essere soddisfatti per intero, come peraltro già prospettato dalla giurisprudenza della Cassazione (così Cass. n. 10112/2014.), ove era stato ritenuto determinante, ai fini del computo del voto, la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori;

considerato che il piano prevede la prosecuzione indiretta dell'impresa da parte della [REDACTED] unitamente alla liquidazione delle piante presenti nel compendio aziendale, alla cessione dei beni aziendali non funzionali, nonché alla liquidazione dei beni personali del [REDACTED], secondo le linee che seguono: a) iniziale continuità diretta dell'attività sino all'omologa della procedura adita dall'Impresa agricola; b) continuità indiretta dell'impresa agricola medesima, a decorrere dall'omologa, da parte della [REDACTED] regolata dal contratto di affitto di ramo di azienda della durata prevista di cinque anni con obbligo di acquisto da parte del conduttore entro il termine della predetta locazione, sia delle attrezzature che dell'immobile facente capo al lotto 6 per come individuato nella proposta, al valore di realizzo degli stessi senza alcuna riduzione e con impegno a mantenere e manutene le piante che costituiscono il vivaio; c) liquidazione assistita delle rimanenze (piante) a mezzo di contratto estimatorio sottoscritto con la [REDACTED] limitatamente alle piante insistenti sul lotto 6; d) liquidazione delle residue piante che insistono sui lotti 7 e 8 attraverso procedure competitive; e) liquidazione di asset



aziendali non strategici (immobili e crediti); f) liquidazione di tutti i beni immobili e dei crediti personali del [REDACTED];

rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovra-indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è resa evidente dall'eccesso di passività rispetto al patrimonio ed un immobilizzo in termini di rimanenze eccessivo;

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che alla domanda è stata allegato contratto di affitto sottoscritto dal [REDACTED] che si è obbligato ad acquistare l'azienda agricola al termine dell'affitto di azienda e così prestando impegno a conferire proprie risorse finanziarie per assicurare l'attuabilità del piano ex art. 8 comma 2 l. 3/2012 (sebbene al punto 11 del detto accordo sia prevista la possibilità per il promissario acquirente di rendersi indisponibile all'acquisto, in questo caso rimanendo il contratto di affitto prorogato per il tempo necessario al reperimento di un nuovo acquirente dell'azienda, ciò in deroga al punto 3 dell'accordo) dovendosi sottolineare che tale ultimo elemento merita di essere adeguatamente evidenziato al fine della corretta informazione del ceto creditorio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un gestore della crisi;

Visti gli articoli 7,8, 9 e 12 bis della citata legge,

FISSA

Ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del **18.3.2021 ore 13,00** innanzi a sé (piano terzo ala C⁸ aula udienza prefallimentare) per la comparizione del debitore che espressamente è invitato a comparire di persona e dei creditori;

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi, in persona del gestore **dr.ssa Caterina Cieri:**

a) nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto integri la proposta con l'indicazione dei criteri da seguire per il riconoscimento del diritto di voto in favore dei privilegiati da soddisfare oltre l'anno dall'omologa secondo quanto prescritto nel piano;

b) alla scadenza di cui appena si è detto **comunichi** copia della proposta come integrata e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma,



raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque **40 giorni prima dell'udienza**;

c) **versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali**, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;

d) che della proposta e del presente decreto venga data **pubblicità con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale**;

ordina la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara in ordine ai diritti di piena proprietà dei beni immobili oggetto del piano e come risultanti dalla documentazione allegata;

dispone altresì che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli **atti di ordinaria amministrazione** (senza autorizzazione da parte del giudice);
- per gli atti di **straordinaria amministrazione** occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi nonché al gestore.

Pescara 6 dicembre 2020

Il Giudice

- Domenica Capezzera-

